

App. Bologna 21 maggio 2013, n. 727 – Pres. Rel. Brusati – Sig. M. D.G. c. Primo Taddei Cooperativa Servizi, Logistica e Movimentazione merci

Lavoro (controversie in materia di) – Procedura di reclamo *ex art. 1*, commi da 58 a 61, l. n. 92 del 2012 – Natura – Applicabilità della disciplina del procedimento in appello.

Ancorché diversamente qualificata dal legislatore – che la definisce “reclamo” –, la procedura prevista dall’art. 1, commi da 58 a 61, della l. n. 92 del 2012 è da intendersi sotto tutti i profili come una vera e propria impugnativa in grado d’appello, con conseguente applicabilità alla stessa del disposto di cui all’art. 434, comma 1 Cod. Proc. Civ. circa il contenuto del proposto appello.

(Omissis)

Il sig. M. D.G. è socio/lavoratore della Primo Taddei Cooperativa Servizi, Logistica e Movimentazione Merci (di seguito: Primo Taddei o cooperativa).

Il C.d.A. della cooperativa, a seguito degli episodi del giorno 5 giugno 2012 (v. oltre), in data 23 giugno 2012, in accoglimento della proposta del Presidente, ha deliberato “la immediata esclusione dalla cooperativa del sig. M. D.G. e la risoluzione, ugualmente con effetto immediato, del rapporto di lavoro con esso intercorrente”.

Il lavoratore ha proposto ricorso, depositato in data 1 settembre 2012, al Tribunale di Parma, Sezione Lavoro.

Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con ordinanza datata 16 ottobre 2012, emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49 legge n. 92 del 2012, ha preliminarmente disatteso le eccezioni sollevate dalla difesa della cooperativa, osservando che:

- la inoperatività dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e succ. mod. non può essere affermata “nel caso (quale quello in esame) in cui è proprio una vicenda attinente l’attività lavorativa a causare il licenziamento e la conseguente esclusione dalla cooperativa”;

- la domanda inerente la cessazione di un rapporto di lavoro rientra necessariamente nella competenza funzionale del giudice del lavoro, con conseguente infondatezza della eccezione volta a fare dichiarare la incompetenza del giudice adito alla luce della clausola arbitrale relativa alla risoluzione del rapporto societario;

- non era fondata la eccezione di tardività del ricorso per decadenza rispetto alla impugnazione con esclusione dalla compagine sociale in quanto solo in data 3 luglio 2012 il ricorrente aveva avuto notizia della raccomandata con la quale gli veniva comunicata la esclusione dalla cooperativa.

Quanto al merito, ha ritenuto provati e gravi i fatti addebitati al ricorrente « visto che ha consentito, anche se per semplice colpa, l’utilizzo del badge da parte della persona estranea alla cooperativa (anche se si trattava del fratello) ed il suo conseguente ingresso nei locali aziendali della committente Barilla; il ricorrente, in nessun momento successivo all’infortunio, ha cercato di contattare qualcuno della cooperativa Taddei o della committente Barilla per spiegare l’accaduto e provvedere al recupero degli effetti personali, incaricando invece il fratello Massimiliano di provvedere a ciò, per cui, almeno a titolo di colpa, deve rispondere delle azioni del fratello che stava cercando, anche se con “improvvida iniziativa” di portare a termine ciò che gli era stato chiesto. A seguito

dell'episodio al ricorrente veniva revocato il permesso di accesso ai locali della Barilla con conseguente pregiudizio dei rapporti della cooperativa con il cliente Barilla S.p.a. (vedi doc. 27 parte resistente); si deve pertanto ritenere integrato un inadempimento che non consente la prosecuzione del rapporto (art. 13, c. 1 dello Statuto) e che ha arrecato gravi danni alla cooperativa (art. 13, c. 1 n. 15) con conseguente legittimità del licenziamento ».

Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 53/13, ha respinto la opposizione ex art. 1, comma 51 e ss. legge n. 92 del 2012, proposta da D.C. M., con integrale conferma della ordinanza impugnata.

Circa il merito, ha condiviso pienamente il contenuto della ordinanza sopra ricordata.

Circa la procedura, ha osservato che le eccezioni preliminari spiegate in giudizio dalla società convenuta (e volte a fare dichiarare la incompetenza del Giudice Ordinario, trattandosi di controversia rientrante nella competenza del Collegio Arbitrale in forza della clausola compromissoria prevista) "devono intendersi coperte dal giudicato, in quanto a fronte della loro reiezione da parte del Giudice di prime cure, la società non ha spiegato una propria opposizione, facendo acquiescenza, sul punto, alla decisione. Né nell'ambito del presente giudizio risulta ammissibile una opposizione c.d. incidentale, peraltro, nemmeno formulata esplicitamente dalla società convenuta".

Avverso tale decisione ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 1, commi 58 e ss. legge n. 92/2012 il sig. D.C. M. che, articolato il motivo di censura di cui oltre, ha concluso chiedendo:

in via principale escludersi la esistenza di un valido rapporto societario tra le parti, essendo intercorso unicamente un rapporto di lavoro subordinato, con dichiarazione di illegittimità/infondatezza dell'intimato licenziamento con conseguente reintegrazione in servizio e risarcimento danni ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 e ss. mod.

In subordine, in caso di ritenuta sussistenza di un valido rapporto societario, ha chiesto accertarsi la invalidità del provvedimento sopra ricordato, con condanna di controparte alla reintegrazione di esso reclamante in servizio e risarcimento danni sempre ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970.

In ulteriore subordine, "in caso di ritenuta inapplicabilità alla fattispecie in esame delle disposizioni di cui all'art. 48 e ss. L.92/2012", ha riproposto le stesse conclusioni sopra ricordate.

In ulteriore subordine, "sempre per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenere esistente un valido rapporto societario" ha chiesto dichiararsi invalido il predetto provvedimento con invalidità della risoluzione del rapporto di lavoro, con condanna della società al ripristino del rapporto societario e di quello di lavoro subordinato con condanna a corrispondere le retribuzioni percepiendo fino alla effettiva riammissione in servizio.

In ulteriore subordine ha chiesto dichiararsi la invalidità del licenziamento con condanna della società alla riassunzione del reclamante o al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966.

In ulteriore subordine ha chiesto la condanna della società a ripristinare il rapporto con il reclamante ed a risarcirgli il danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. dalla data del 3 luglio 2012 fino al ripristino del rapporto di lavoro ovvero alla valida risoluzione del medesimo.

Ha insistito per l'ammissione della prova orale già dedotta in primo grado.

Si è costituita la società che, in via principale, ha eccepito:

- la inammissibilità del proposto reclamo mancando la precisa individuazione dell'oggetto della impugnazione con lo sviluppo delle corrispondenti ed adeguate e specifiche censure;

- la, comunque, infondatezza nel merito di tale reclamo atteso che l'inadempimento addebito al sig. D.C. giustificava appieno la esclusione e/o il licenziamento di cui si tratta.

In subordine ha proposto reclamo incidentale specificando che tale reclamo aveva per oggetto esclusivamente le decisioni della sentenza di primo grado riguardanti "le eccezioni preliminari" proposte in primo grado, respinte dalla predetta sentenza ed integralmente riproposte nel presente grado di giudizio.

La causa è stata rinviata per discussione e posta in decisione all'udienza del 16 maggio 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere respinta la preliminare eccezione volta a fare dichiarare la inammissibilità del proposto reclamo.

Questa Corte di Appello, in sintesi, ritiene convincente quella opinione secondo la quale, malgrado la dicitura utilizzata dal legislatore ("reclamo"), quella in esame è una vera e propria impugnativa (id est: appello) avverso la sentenza di primo grado adottata ai sensi dell'art. 1, comma 57, legge n. 92 del 2012, ciò potendosi affermare considerando la disciplina dei c.d. *novae* (v. art. 1, comma 59) che sostanzialmente ricalca quella dell'art. 437 Cod. Proc. Civ.; la mancanza di riferimenti normativi per la regolamentazione di alcuni aspetti essenziali del procedimento di reclamo; la *ratio* di celerità che ispira anche la fase del reclamo che consente di affermare che non ci si trova in presenza di un c.d. *iudicium novum*.

Se così è, ne deriva che si ritiene applicabile quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 434, 1° comma Cod. Proc. Civ. circa il contenuto del proposto appello non ravvisandosi incompatibilità tra il procedimento *ex art. 1, commi 47 e ss. legge n. 92 del 2012* ed il disposto di tale norma.

La *ratio* di tale ultima disposizione (indipendentemente da ogni considerazione, che qui non rileva, circa il carattere innovativo o meno della stessa rispetto al precedente testo dell'art. 434, 1° comma Cod. Proc. Civ. ed alla interpretazione che la giurisprudenza ha dato di tale norma) è quella di articolare un atto di appello in cui siano in maniera chiara (e motivata) indicate le parti del provvedimento che si vuole impugnare; le modifiche che l'appellante ritiene debbano essere fatte con riferimento alla ricostruzione del fatto; le ragioni delle asserite violazioni della legge, processuale e/o sostanziale, addebitate alla decisione impugnata; la indicazione del rapporto di causa ed effetto tra tali asserite violazioni e l'esito della controversia.

Tale *ratio* si ravvisa tale e quale anche nel procedimento regolato dall'art. 1, commi 47 e ss. legge n. 92 del 2012 posto che anche in tale procedimento sussiste (in sede di reclamo/appello) quella fondamentale esigenza di chiarezza e specificità richiesta dal nuovo testo dall'art. 434, 1° comma Cod. Proc. Civ. (e che era già richiesta - sia pure con una espressione più sintetica - dall'originario testo di tale norma).

E tale esigenza di chiarezza e specificità appare essere tanto più avvertita in presenza di un procedimento che ha per oggetto questioni rilevanti e complicate (sia dal punto di vista sostanziale che procedurale) quali quelle afferenti la impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 legge n. 300 del 1970 e succ. mod.

Certamente anche il giudizio di reclamo/appello ha un carattere deformalizzato (v. art. 1, comma 60 "...omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio...") ma tale carattere non lo si ritiene incompatibile con l'applicazione del nuovo testo dell'art. 434, 1° comma Cod. Proc. Civ.

Al contrario proprio la garanzia del pieno rispetto del fondamentale principio del contraddittorio (sicuramente principio cardine anche del procedimento in esame) è data (anche) da un reclamo/appello redatto in maniera articolatamente motivata in ordine a punti essenziali della controversia quali quelli relativi alla esatta individuazione delle statuizioni di primo grado impugnate; alla esatta ricostruzione dei fatti; alla individuazione delle circostanze da cui deriva la (asserita) violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Proprio in applicazione di tali principi va respinta la eccezione in esame.

Si può convenire sulla osservazione che il reclamo/appello in esame risulta essere sicuramente distonico rispetto a molte delle conclusioni prese e sopra sintetizzate.

Ad esempio nulla viene detto in tale atto di appello in ordine alla – in via principale – asserita insussistenza di un valido rapporto societario.

Uguualmente nulla viene argomentato alle conclusioni prese in via subordinata “in caso di ritenuta inapplicabilità alla fattispecie in esame delle disposizioni di cui all’art. 48 ss L. 92/2012”.

Tutto questo non lo si reputa sufficiente per accogliere la eccezione in esame atteso che, sulla base di una valutazione complessiva del proposto reclamo, emerge in maniera sufficientemente chiara e motivata (v. oltre) che la difesa del reclamante ha inteso censurare la sentenza di primo grado:

- in punto a ricostruzione dei fatti;
- in punto a valutazione dei fatti stessi;
- in punto a ritenuta loro gravità tale da rendere legittima la decisione della società cooperativa di porre fine al rapporto di lavoro in essere.

E tutto questo appare sufficiente per ritenere integrati i requisiti di cui a precitato art. 434, 1° comma.

Venendo, quindi, al merito del proposto reclamo principale, lo stesso è infondato.

(Omissis)

Ultima annotazione, infine, in ordine alla procedura seguita, vale a dire che non si è proceduto alla lettura del dispositivo in udienza in quanto si aderisce a quella opinione secondo la quale, in sintesi, il meccanismo delineato dall’art. 1, comma 60 della legge n. 92 del 2012 è integralmente sostitutivo di quanto previsto dall’art. 429 Cod. Proc. Civ.

(Omissis)